

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, ZANONE, ALTISSIMO, BASLINI, BIONDI, COSTA,
FERRARI GIORGIO, STERPA, ZAPPULLI**

Presentata il 17 marzo 1981

**Norme per la disciplina del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina del diritto di sciopero presenta molte difficoltà, anche perché l'articolo 40 della Costituzione è collegato con l'articolo 39, relativo alla regolamentazione delle organizzazioni sindacali, regolamentazione di cui non si intravede nel momento la possibilità di attuazione.

La proposta da noi delineata vuole essere un tentativo che si limita ai servizi pubblici essenziali (con riserva di più ampia disciplina sulla base di quelli che saranno i risultati della presente normazione) e sollecita l'attenzione critica delle parti politiche e sociali.

1. — Il punto centrale della disciplina è nella combinazione del momento legislativo con il momento dell'autoregolamentazione sindacale, espressione di autonomia a cui va riconosciuto grande valore.

In sostanza, la proposta liberale fissa per legge, anche mediante lo strumento della delega legislativa:

il modo di esercizio del diritto di sciopero;

le conseguenze economiche dell'esercizio del diritto di sciopero svolto nei termini e secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa;

le sanzioni per l'esercizio del diritto di sciopero in violazione della disciplina legislativa;

il tentativo di composizione delle vertenze prima e durante l'esercizio del diritto di sciopero;

i collegi arbitrali per risolvere le vertenze in atto;

i casi eccezionali nei quali il diritto di sciopero può essere esercitato fuori

delle vertenze riguardanti il trattamento normativo ed economico;

il divieto dell'esercizio del diritto di sciopero mirante a rimettere in discussione i termini economico-normativi dei contratti e accordi sindacali già stipulati, sempré a questi sia stata data esecuzione.

Il ricorso anche allo strumento della delega legislativa consente, evidentemente, al Governo di avvalersi, sia pure in forma consultiva, dell'apporto delle organizzazioni sindacali.

2. — Resta, quindi, all'autonomia dei sindacati la disciplina di vasta materia, come ad esempio:

la durata dello sciopero e il preavviso;

l'eventuale proibizione di effettuare astensioni dal lavoro nei periodi delle ferie e delle festività;

la proclamazione dello sciopero;

la possibilità e le modalità di *referendum*;

gli accordi per la salvaguardia, in caso di sciopero, degli impianti industriali o aziendali;

l'adozione di misure atte ad assicurare il livello indispensabile di funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

3. — Perché l'autoregolamentazione sindacale acquisti valore normativo *erga om-*

nes la proposta ricalca lo schema della legge 20 marzo 1975, n. 70 (articolo 28), concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale. In conseguenza, le norme di autoregolamentazione acquistano valore vincolante dopo che il Presidente della Repubblica, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, le abbia emanate.

4. — È chiaro che potrebbe darsi l'ipotesi di inerzia delle organizzazioni sindacali nel disciplinare in maniera autonoma le aree di loro competenza. E da augurarsi che ciò non avvenga; se dovesse avvenire resterebbero sempre validi i « principi inderogabili » fissati per legge e il legislatore ne terrebbe conto per estendere eventualmente il campo della normativa diretta per legge.

5. — La proposta enumera i servizi pubblici essenziali sulla base della esperienza e delle esigenze indispensabili per l'essere e la vita della collettività; non si tratta di una elencazione tassativa prevedendosi l'estensione, in particolari circostanze di tempo e di luogo e con le dovute garanzie, ad altri casi.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che la nostra proposta possa costituire oggetto di un esame e di un dibattito approfonditi per risolvere uno dei problemi più importanti della vita sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero prevista dalla presente legge si applica ai settori riguardanti i servizi pubblici essenziali di cui al successivo articolo 7.

ART. 2.

Il diritto di sciopero si esercita con l'astensione collettiva dal lavoro da realizzarsi mediante rifiuto d'ingresso nelle aziende o nei luoghi di lavoro. L'astensione collettiva dal lavoro deve essere continuativa.

Il diritto di sciopero non può essere esercitato per rimettere in discussione i termini economico-normativi dei contratti e accordi sindacali già stipulati, sempreché a questi sia stata data esecuzione.

ART. 3.

L'esercizio del diritto di sciopero svolto:

1) nei termini e secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa non dà diritto alla retribuzione per tutto il tempo della sua durata;

2) in violazione delle norme contenute nella disciplina legislativa costituisce assenza ingiustificata dal lavoro.

È garantita la libertà di lavoro di coloro che non intendono aderire allo sciopero.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali competenti per categoria, norme aventi valore di legge per disciplinare l'esercizio del di-

ritto di sciopero nei settori di cui al precedente articolo 1, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione di tentativi di conciliazione prima dell'esercizio del diritto di sciopero e anche nel corso del medesimo da parte delle pubbliche autorità che esercitano vigilanza o tutela sugli organismi svolgenti i singoli servizi pubblici essenziali;

2) previsione di collegi arbitrali a cui le parti possano d'accordo rivolgersi per risolvere le vertenze in atto. Tali collegi devono essere costituiti di volta in volta a seconda dei servizi pubblici essenziali interessati; i suoi membri sono scelti dalle parti e il lodo ha valore vincolante;

3) indicazione dei casi eccezionali nei quali il diritto di sciopero può essere esercitato fuori delle vertenze riguardanti il trattamento normativo ed economico.

ART. 5.

La disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei settori riguardanti i servizi pubblici essenziali di cui al successivo articolo 7, per la parte non prevista dalla generale disciplina legislativa di cui agli articoli precedenti, è regolata mediante decreti del Presidente della Repubblica in conformità delle ipotesi di autoregolamentazione dello sciopero di cui al successivo articolo.

ART. 6.

Le ipotesi di autoregolamentazione dello sciopero sono formulate di comune accordo dalle organizzazioni sindacali che partecipano alla stipula dei contratti e accordi collettivi di categoria.

L'ipotesi di accordo raggiunta sarà comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo possono trasmettere al Presidente del Con-

siglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le loro osservazioni.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega la approvazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto o dei decreti che approvano le nuove ipotesi di accordo.

Gli accordi di cui al presente articolo non si rinnovano, di regola, prima di tre anni.

Per i lavoratori dipendenti dello Stato e degli enti e aziende pubblici, eroganti servizi pubblici essenziali, i cui trattamenti economico-normativi sono estranei ad accordi e contratti sindacali partecipano alla formulazione delle ipotesi di autoregolamentazione dello sciopero le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che li riguardano.

ART. 7.

Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali quelli riguardanti:

1) il trasporto pubblico ferroviario, aereo e marittimo, nonché i trasporti urbani e interurbani pubblici o in concessione;

2) l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche pubbliche;

3) l'esercizio di attività pubbliche antincendi, sia di vigilanza preventiva sia di intervento;

4) l'esercizio delle reti radiotelevisive pubbliche;

5) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

6) il funzionamento degli ospedali e ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie di ricovero private convenzionate;

7) la manutenzione ed esercizio di acquedotti e la distribuzione di acqua potabile;

8) la manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico.

Oltre a quelli elencati nel comma precedente altri servizi pubblici possono essere dichiarati essenziali ai fini della presente legge in particolari circostanze di tempo e di luogo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal presidente della giunta regionale o dal sindaco del comune a seconda delle rispettive competenze territoriali, sentite le organizzazioni sindacali competenti per categoria.